



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore Affari Generali

Pubblicato all'albo pretorio dal 21/02/2022 al 08/03/2022 Reg. pubb. N. 118

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 53 del 18/02/2022 **Registro Unico di Segreteria**

Numero di Settore 21 del 18/02/2022

OGGETTO: Proposizione reclamo avverso ordinanza del Tribunale di Isernia del 06/02/2022 - nomina avvocato - impegno di spesa

IL RESPONSABILE

Premesso:

- che la sig.ra M.V. proponeva contro il Comune di Venafro ricorso per l'accertamento tecnico preventivo (R.G. n. 464/2020) all'esito del quale il C.T.U. nominato, Ing. Pasquale Di Re, aveva affermato l'esistenza di un danno grave causato ad un edificio di sua proprietà, da perdite di tenuta della rete fognaria comunale ed alla insufficienza delle caditoie a raccogliere le acque piovane;
- che conseguentemente, la sig.ra M.V. introduceva il giudizio di merito nei confronti del Comune di Venafro (R.G. n. 222/2021) chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità dell'amministrazione con condanna al risarcimento dei danni e all'eliminazione delle perdite/infiltrazioni idriche riscontrate in sede di ATP;
- che nell'ambito del citato giudizio è stata proposta l'istanza ex art. 700 c.p.c. da parte della sig.ra M.V. per ottenere dal Tribunale di Isernia ordinanza per l'immediata esecuzione delle opere indicate in A.T.P.;
- che con delibera di G.C. n. 30 del 18/03/2021, il Comune di Venafro deliberava di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi nel giudizio innanzi il Tribunale di Isernia instaurato con atto di citazione da M.V., notificato a questo Ente in data 05/03/2021, prot. n. 4291, al fine di garantire la tutela dei diritti e degli interessi del Comune, nonché di autorizzare, il Sindaco a costituirsi nel giudizio davanti il Tribunale di Isernia instaurato con ricorso ex art. 700 cpc dalla medesima parte ricorrente, acquisito al prot. n. 4592 del 10/03/2021, al fine di garantire la tutela dei diritti e degli interessi del Comune;
- con determina del responsabile RUS n. 111 del 30/03/2021, si affidava l'incarico di rappresentanza e difesa nella controversia de quo all'avv. Anna Carruolo;

Considerato che

- con nota acquisita al prot. n. 2921 del 16/02/2022, l'avv. Anna Carruolo, comunicava al Comune di Venafro che con ordinanza del 06/02/2022 il Tribunale di Isernia ha accolto il ricorso ex art. 700 proposto dalla sig.ra

M.V. contro il Comune di Venafro e che pertanto, alla luce della rilevanza della controversia, ritiene opportuno proporre reclamo avverso la suddetta ordinanza;

Vista

la nota acquisita al prot. n. 2980 del 17/02/2022, con la quale per motivi di continuità della difesa ha comunicato la disponibilità a proporre reclamo per un compenso di € 500,00 oltre accessori come per legge;

Ritenuto opportuno, pertanto, da parte del Comune di Venafro, procedere alla proposizione del reclamo avverso l'ordinanza del 06/02/2022 del Tribunale di Isernia;

Richiamata la Delibera di G.C. n. 21 del 17/02/2022 con la quale si è ritenuto, pertanto, sulla base del parere reso dall'avvocato costituito dell'Ente, che sussistono i motivi per proporre reclamo alla vertenza in parola;

Preso atto della nota predetta prot. n. 2980/2022, con la quale l'Avvocato Anna Carruolo con studio in Sesto Campano alla via Giardino n. 8, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico quale difensore del Comune di Venafro nel procedimento de quo;

Visti:

il D.Lgs. 267/2000;

lo Statuto comunale;

il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche;

il redigendo bilancio di previsione 2022/2024;

Visto il d. lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

1. l'art. 107 che assegna ai responsabili la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
2. l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
3. gli artt. 183 e 191, sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
4. l'art. 151 comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportino impegni di spesa.

Richiamate ancora, ai fini dell'acquisizione di cui trattasi, le seguenti disposizioni:

l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale «prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;

Stabilito, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere all'affidamento del servizio in oggetto tramite affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 63, comma 2, lett. b), nn. 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016;

Viste le recenti proposte di Linee Guida emanate dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e, in particolare, quelle riguardanti le procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria, le quali, al § 3.1.3, prevedono che «in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul

mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere ad una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale»;

Dato atto che

trattasi di affidamento di servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio escluso dall'applicazione delle procedure del codice degli appalti, art. 17, comma 1 lett. D) n. 1 del D.L. n. 50/2016, che, dunque, non vi è l'obbligo di ricorso al mercato elettronico;

la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D. lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

che non vi è obbligo di acquisire il CIG, ai fini della tracciabilità, secondo quanto confermato dall'ANAC (nel punto A.12 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari aggiornato al 6 giugno 2016);

Viste altresì le deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazioni del 12 ottobre 2017, n. 150 e 153;

Richiamata la recente deliberazione ANAC n.907/2018 del 24/10/2018, con la quale sono state approvate le linee guida n. 12 in materia di affidamento dei servizi legali e chiarito che l'affidamento del **singolo incarico affidato ad un legale per la rappresentanza in giudizio non è un appalto**, ma rientrando tra i contratti esclusi dall'applicazione del Codice deve essere affidato secondo i principi dell'ordinamento individuati dall'art.4 del d.lgs. 50/2016, anche se in casi particolari l'amministrazione è legittimata ad affidarlo direttamente;

Dato atto altresì che, in relazione all'acquisizione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG.:

ha verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012);

informa circa la possibilità di un eventuale controllo sul presente provvedimento con le modalità previste nel regolamento comunale vigente per la disciplina dei controlli interni;

Considerato che l'incarico legale si ritiene concluso nel momento della definizione del procedimento e pertanto fino a tale data è possibile emettere il relativo impegno contabile;

DETERMINA

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

Di conferire per motivi di continuità della linea difensiva nella proposizione del reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Isernia del 06/02/2022, l'incarico legale all'Avvocato Anna Carruolo, con Studio in Sesto Campano alla via Giardino n. 8;

Di impegnare la somma necessaria alla copertura della spesa che è pari ad € 903,56 di cui di cui € 500,00 per compenso, € 75,00 per spese generali ex art.13, € 23,00 per Cassa Avvocati € 131,56 per IVA, € 115,00 per ritenuta d'acconto, come per legge se dovuti, nonché € 147,00, per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo, che trova imputazione al cap. 1263 codice 1.10.05.04.001 missione 01 programma 11 titolo 1 del redigendo Bilancio di previsione 2022/2024;

Di demandare a successivo atto la liquidazione del compenso al professionista incaricato, che verrà adottato a seguito del ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dal citato professionista nel rispetto dell'art. 25 del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito in legge 23/06/2014, n. 89, previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con il suddetto legale, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso la segreteria, dopo aver acquisito le procedure di cui all'art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Di disporre la pubblicazione all'albo del Comune, ai soli fini di pubblicità/notizia, per 15 giorni consecutivi;

Di demandare al responsabile del Servizio Finanziario, gli adempimenti consequenziali al presente atto;

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e del Personale la sottoscrizione della presente determinazione, vale altresì parere di regolarità tecnica e di legittimità

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone

Numero 53 del 18/02/2022 R.U.S.

Registro di Settore 21 del 18/02/2022

VISTO CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000:

Eventuali note:

Tabella dati contabili

Impegno

Descrizione Impegno: Proposizione reclamo avverso ordinanza del Tribunale di Isernia del 06/02/2022 - nomina avvocato - impegno di spesa				
CIG:				
Descrizione Capitolo: FONDO PER LE SPESE LEGALI E CONTENZIOSO				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.10.05.04.001	01.11	1263	1 - Oneri da contenzioso	2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
21	209	903,56	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: CARRUOLO ANNA
Codice Fiscale: **CRRNNA80T44C034U** - P.Iva:

Venafro, lì **18/02/2022**

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. **118** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **21/02/2022**.

Venafro, lì 21/02/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, lì 21/02/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO